



**COMUNE DI MOSCIANO SANT'ANGELO**  
**- Provincia di Teramo -**

Codice Fiscale n° 82000070670

Partita I.V.A. n° 00252130679

**O R I G I N A L E**

**Area Vigilanza**

**Ordinanza n. 32 del 31/12/2021**

**OGGETTO:**

**MISURE DI CONTENIMENTO DELLA DIFFUSIONE DEL COVID-19 - ORDINANZA AI SENSI DELL'ART. 50, C. 5, TUEL.**

**IL Sindaco**

- VISTO il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, legge 22 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», e ss.mm.ii.;
- VISTO il decreto-legge 23 luglio 2021 n. 105, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e per l'esercizio in sicurezza di attività sociali ed economiche», con cui è stato prorogato fino al 31 dicembre 2021 lo stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
- VISTA la L. 16 settembre 2021, n. 126 recante «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 23 luglio 2021, n. 105, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e per l'esercizio in sicurezza di attività sociali ed economiche», e ss.mm.ii.;
- VISTO il D.L. 26 novembre 2021, n. 172 recante «Misure urgenti per il contenimento dell'epidemia da COVID-19 e per lo svolgimento in sicurezza delle attività economiche e sociali»;
- VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 2 marzo 2021, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante "Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19", del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante "Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19", e del decreto-legge 23 febbraio 2021, n. 15, recante "Ulteriori disposizioni urgenti in materia di spostamenti sul territorio nazionale per il contenimento dell'emergenza epidemiologica da COVID-19"», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 2 marzo 2021, n. 52, e, in particolare, l'art. 1, concernente i «Dispositivi di protezione delle vie respiratorie e misure di distanziamento»;
- VISTA la nota prefettizia Prot. n. 00784463 del 22 dicembre 2021, nella quale si invitano i Sindaci all'adozione di misure contenitive ulteriori rispetto a quelle in atto, compreso l'utilizzo di mascherine anche all'aperto;

**RICHIAMATA** la propria Ordinanza n. 25 del 03 dicembre 2021;

**VISTO** il D.L. 24 dicembre 2021, n. 221, pubblicato sulla G.U. n. 305 del 24.12.2021 entrato in vigore il 25.12.2021, con il quale, in considerazione del rischio sanitario connesso al protrarsi della diffusione del virus, lo stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 dichiarato con deliberazione del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, è stato ulteriormente prorogato fino al 31 marzo 2022;

**PRESO ATTO** che l'art. 4 del D.L. n. 221/2021 ha disposto fino al 31.1.2022 l'obbligo di utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie anche in zona bianca;

**RICHIAMATE** le motivazioni che hanno determinato l'emanazione dell'Ordinanza sindacale n. 25 del 03 dicembre 2021;

**CONSIDERATO** che allo stato l'indice di diffusione del COVID-19 è in forte espansione su tutto il territorio nazionale, regionale e comunale e, in special modo, per la diffusione della variante Omicron che si sta registrando in quest'ultimo periodo;

**RAVVISATO** che, al fine di scongiurare l'aggravamento della situazione epidemiologica sul territorio cittadino occorre disporre ulteriori misure che possano impedire l'insorgenza di situazioni di assembramento e/o affollamento di difficile controllo e sorveglianza;

**VISTO** l'art. 32 della Legge 833/1978 che attribuisce al Sindaco, in qualità di autorità sanitaria locale, competenze in materia di adozione dei provvedimenti a tutela della salute pubblica;

**VISTO** l'art. 50, comma 5, del D.Lgs. 267/2000 che riconosce al Sindaco, quale rappresentante della comunità locale, il potere di adottare ordinanze contingibili ed urgenti in caso di emergenze sanitarie;

**VISTA** la L.R. n. 23/2018;

**VISTA** la Legge n. 689/1981;

all'esito delle valutazioni effettuate e delle indicazioni emerse nella riunione del Comitato di Ordine e Sicurezza Pubblica tenutasi alla presenza di S.E. il Prefetto della Provincia di Teramo, del Direttore generale della ASL di Teramo e dei rappresentanti della forze dell'ordine con particolare riferimento all'evoluzione della situazione epidemiologica

### **ORDINA**

- 1) Dalle ore 15:00 del 31 dicembre 2021 fino alle ore 24:00 del 2 gennaio 2022, è fatto divieto, su tutto il territorio del Comune di Mosciano Sant'Angelo :
  - di somministrazione al banco di bevande alcoliche di qualsiasi gradazione ;
  - di consumo di cibo e bevande alcoliche e non alcoliche, con esclusione dell'acqua, nelle aree pubbliche, ivi compresi gli spazi antistanti gli esercizi commerciali, le piazze e i parchi comunali ;
  - di spettacoli danzanti all'interno delle attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, nei quali sono consentiti esclusivamente gli accompagnamenti musicali.
- 2) Dalle ore 15:00 alle ore 20:00 del 31 dicembre 2021 e dalle ore 01:00 alle ore 09:00 del 1° gennaio 2022 è fatto divieto inoltre di somministrazione di bevande alcoliche di qualsiasi gradazione.

### **AVVISA**

salvo che il fatto non costituisca reato ai sensi dell'art. 650 c.p., le trasgressioni delle prescrizioni contenute nella presente ordinanza comporteranno l'irrogazione della sanzione amministrativa pecuniaria da euro 400,00 ad euro 1.000,00.

- Entro cinque giorni dalla contestazione o notificazione è ammesso il pagamento di una somma pari ad euro 280,00 (con riduzione del 30% della somma prevista).
- Dal 6° al 60° giorno è ammesso il pagamento in misura ridotta pari ad euro 400,00.

### **RACCOMANDA**

a tutti i cittadini di osservare comportamenti responsabili, ispirati al principio della massima cautela e prudenza, osservando il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro e dell'uso della mascherina.

## **DISPONE**

che la presente ordinanza venga trasmessa ai seguenti soggetti:

- Prefettura di Teramo Ufficio Territoriale del Governo, Via Luigi Vinciguerra, 1- Teramo;
- Questura di Teramo – Viale Bovio, 64100 Teramo;
- Al Comando della Stazione dei Carabinieri di Mosciano Sant'Angelo;
- Al Responsabile dell'Area Vigilanza del Comune di Mosciano Sant'Angelo e che della stessa venga data ampia diffusione sul territorio.

## **INFORMA**

-Avverso la presente ordinanza è ammesso, entro 60 giorni dalla pubblicazione, ricorso al TAR Abruzzo o, in alternativa, entro 120 giorni dalla pubblicazione, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica;

La Polizia Municipale è incaricata dell'esecuzione del presente provvedimento.

Dalla Residenza Municipale, li 31/12/2021

Sindaco  
Galiffi Giuliano

### **ATTESTAZIONE AVVENUTA PUBBLICAZIONE**

Si attesta che copia del presente atto è stato pubblicato all'Albo Pretorio On Line del Comune dal 31.12.2021 al \_31.01.2022.-

N. di registro albo:1514\_ del 31.01.2022\_

Mosciano S.A. ,li 31.12.2021

L'ISTRUTTORE AMM.VO  
(Antonio Del Vescovo)

### **ATTESTAZIONE AVVENUTA NOTIFICA**

Il sottoscritto attesta di aver notificato in data odierna, copia del presente atto al  
Sig. \_\_\_\_\_ mediante consegna nelle mani di \_\_\_\_\_

Mosciano S.A. , li \_\_\_\_\_

IL MESSO COMUNALE  
( Ermando Mattiucci )

L'Agente di P.M.  
( \_\_\_\_\_ )